

OGGETTO: TAR Puglia – Bari – Pubblieffe Sas di Ferrante Felice & C. c/ Comune di Molfetta – Ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n.43103 in data 04.11.02 del Settore Territorio (rimozione impianto pubblicitario).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 07.01.2003 con prot. n.1, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura dell'Avv. Donato De Leonardis, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Rosa Giglione – dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla Pubblieffe Sas di Ferrante Felice & C., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Felice Ferrante, con sede in Capurso (BA);
- Il ricorso de quo, proposto contro il Comune di Molfetta, è inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n.43103 del 04.11.02 - Settore Territorio, Edilizia Pubblica e Privata - con il quale questo Ente, eccependo la non conformità dell'installazione effettuata dalla ditta ricorrente di n.1 cartellone pubblicitario in Molfetta lungo la strada pubblica via E. Berlinguer, in relazione all'art. 23 Cod. della Strada ed art.59 del Reg. di esecuzione (che prevede il divieto di posizionamento di cartelloni pubblicitari in prossimità di incroci stradali), nonché il difetto di autorizzazione per la concessione all'uso del suolo pubblico, di cui alla comunicazione del Comandante di P.M. prot. n.3883 del 03.10.2002, disponeva - ritenendo l'applicabilità nella fattispecie della L. n.47/1985 e ss. mod., con ogni e consequenziale atto e normativa - l'immediata rimozione del predetto impianto pubblicitario, diffidando la ricorrente dalla installazione di ulteriori n.6 cartelli, richiesti dalla stessa con nota prot. n.24175 del 29.06.2001, essendo in approvazione il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
- L'odierna istante assume, tra l'altro, di aver proposto dinanzi al Prefetto di Bari, ex artt.203 e 204 D.L.vo 285/1992 e ss. mod., formale opposizione - attualmente in corso - al verbale di contestazione n.1834/2002 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Molfetta, con il quale le veniva comminata la sanzione ex art.23 co.4 Cod. Strada e art.51 Reg. Esec. C.d.S. e, quale sanzione accessoria, la rimozione dell'impianto in questione;
- La Pubblieffe ritiene necessaria l'impugnativa degli atti de quibus per i seguenti motivi di gravame in diritto: *“1) Eccesso di potere per violazione di legge in riferimento alla L. 08.06.1990 n.142 e succ. mod.; L. 07.08.1990, n.241 – Violazione delle regole sulla validità degli atti amministrativi – Insussistenza delle violazioni contestate. ...Eccesso di potere per violazione di legge in riferimento all'art. 23 cod. strada, comma 4, nonché agli artt. 47 e ss. reg. cod. strada – Violazione per inosservanza delle disposizioni normative di cui al D.P.R. n.407 e L. n.241/1990. ...Eccesso di potere per violazione di legge in riferimento agli artt. 41 cort. E 3 D. Lgs 15.11.1993 n. 507 – Inosservanza per difetto di applicazione dell'art. 20 L. n.241/1990. ...Violazione di legge in riferimento all'art. 4 L. n.47 e succ. mod. ed integr. – Eccesso di potere per difetto di presupposto e motivazione – Violazione e falsa applicazione di legge. ... Difetto di potere del Responsabile del procedimento amministrazione ed errata applicazione dell'art. 38 della L. 142/1990...*”;
- La deducente, in via preliminare ed incidentale, chiede che sia ordinata la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato; disporsi la sospensione del presente provvedimento per i motivi esposti (giudizio pendente dinanzi al Prefetto) ed al fine di evitare un eventuale conflitto di giudicati; nel merito, che sia dichiarata la nullità, la illegittimità e l'annullamento del provvedimento indicato e di tutti i provvedimenti e gli atti ad esso

presupposti, connessi e consequenziali e che con lo stesso siano comunque posti in rapporto di correlazione; in via gradata riformare i provvedimenti o sostituirli con altri legittimi;

- Ritenuto che l'azione posta in essere dalla Pubblieffe Sas di Ferrante Felice & C., come legalmente rappresentata, risulta destituita di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria, attesa l'importanza della questione, la costituzione dinanzi al TAR Puglia – Bari – per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Francesco Armenio da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) A) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Francesco Armenio, con studio in Molfetta, al Corso Umberto n.94, per la rappresentanza nel giudizio amministrativo instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla Pubblieffe Sas di Ferrante Felice & C., come legalmente rappresentata c/ il Comune di Molfetta e, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.

